

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 8, 10 e *passim*

BERNASCONI (*Dem. Sin-l'Ulivo*) 28

BONFIETTI (*Dem. Sin-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* 7, 18, 22 e *passim*

CALLEGARO (*per l'UDR: CDU-CDR-NI*) . . . 22, 23, 27 e *passim*

CAMERINI (*Dem. Sin-l'Ulivo*) 31

CENTARO (*Forza Italia*) . . . 10, 18, 19 e *passim*

CORLEONE *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 8, 20, 30

FASSONE (*Dem. Sin-l'Ulivo*) . . . 21, 22, 23 e *passim*

GRECO (*Forza Italia*) 10, 20, 23 e *passim*

PAGANO (*Dem. Sin-l'Ulivo*) 9

PELLICINI (*AN*) 22, 31

PIERONI (*Verdi-l'Ulivo*) 29

SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) 8, 21, 23 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018, 2098, rinviata nella seduta del 24 marzo scorso.

Comunico che le competenti Commissioni hanno fatto pervenire i loro pareri sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2625, assunto come testo base. Il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente è il seguente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente è il seguente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.1 (limitatamente ai commi 1 e 3), 11.2 e 12.5 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula altresì parere di nulla osta sull'emendamento 13.15 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia aggiunto, in fine, il seguente comma: 'La task-force – sezione specializzata di polizia giudiziaria – ed il nucleo di

polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonchè degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno"».

Do infine lettura del parere espresso dalla 2ª Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge in titolo, formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

Sembra più appropriato – rispetto a quello proposto con l'emendamento Tit. 1 – il titolo attuale del disegno di legge, tenuto conto della collocazione sistematica delle nuove norme e considerato altresì che l'espressione "sfruttamento sessuale" appare comprensiva delle diverse forme (e quindi anche della produzione e del commercio di materiale pornografico concernente minori nonchè del cosiddetto 'turismo sessuale') in cui lo sfruttamento si realizza.

In ordine all'emendamento 1.2, si osserva che i delitti introdotti con gli articoli 600-*bis* e seguenti del codice penale sembrano correttamente inquadrabili tra quelli "contro la personalità individuale" piuttosto che tra quelli "contro la libertà personale", poichè l'offesa che con essi si realizza non è limitata alla sfera della libertà personale ma vale ad incidere profondamente anche sulla personalità del minore.

In ordine agli emendamenti 2.1 e 2.2 si osserva che appare opportuna la modifica della rubrica dell'articolo 600-*bis*, in quanto i delitti configurati in tale articolo non riguardano la prostituzione minorile (che in sè non costituisce reato), ma il suo sfruttamento. La rubrica di cui all'emendamento 2.1 è più aderente alle diverse fattispecie di reato delineate nel primo comma dell'articolo; tuttavia la più sintetica rubrica proposta con l'emendamento 2.2 appare preferibile, intendendosi qui, naturalmente, la espressione "sfruttamento" in senso ampio (come già, del resto, quella analoga contenuta nel titolo del disegno di legge), comprensiva dunque delle diverse ipotesi più analiticamente indicate nel comma 1. In questo senso più ampiamente comprensivo l'espressione "sfruttamento" risulta pertinente anche rispetto al comma 2 dell'articolo 600-*bis*, posto che (come già messo in evidenza nel parere sul disegno di legge) la condotta del "cliente" del minore di anni sedici che si prostituisce è riconducibile ad una forma di "sfruttamento" della di lui prostituzione.

In ordine agli altri emendamenti all'articolo 2, si osserva: *a)* alcuni emendamenti riguardano l'entità della pena, i più prevedendone una diminuzione o nel minimo e nel massimo o soltanto nel minimo, uno prevedendo un aggravamento se il fatto è commesso nei confronti di minore degli anni dieci. La valutazione di questi emendamenti, come di quelli che propongono di limitare la tutela di cui al comma 1 ai minori di anni sedici, rientra, ad avviso della Commissione, nella esclusiva competenza della Commissione di merito; *b)* si richiama l'attenzione della Com-

missione di merito, tuttavia, sull'articolo 24 del codice penale, il quale fissa i limiti della multa tra un minimo di lire diecimila ed un massimo di dieci milioni; *c*) si esprime parere contrario, inoltre, riguardo all'emendamento 2.5, poichè l'istituto della applicazione della pena su richiesta, quale disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, ha portata generale, e sarebbe contrario al sistema (e forse anche incostituzionale) escluderne l'operatività in relazione alla natura del reato. Peraltro, il limite minimo edittale della pena rende, in concreto, pressochè impossibile l'accesso al patteggiamento; *d*) alcuni emendamenti propongono una riformulazione del comma 2 dell'articolo 600-*bis* nel senso di rendere chiaro che commette il reato colui che dà od offre denaro od altra utilità alla persona di età compresa tra i quattordici e i sedici anni per ottenere di compiere atti sessuali con la stessa. Queste riformulazioni sono coerenti con l'osservazione svolta nel parere espresso da questa Commissione sull'intero disegno di legge.

Non sembrano da condividere, invece, le riformulazioni che connotano la condotta dell'autore del reato con il verbo "costringe" (emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 2.14) poichè tale verbo rimanda piuttosto ad una condotta di "violenza" che, se sussistente, renderebbe il fatto più severamente punibile a titolo, appunto di "violenza sessuale".

L'emendamento 2.10 propone la soppressione del comma in esame. Si esprime, al riguardo, parere contrario, per le ragioni che risultano dal parere relativo all'intero disegno di legge. L'emendamento soppressivo nasce probabilmente dalla preoccupazione che la norma, così come formulata, od anche con le riformulazioni cui sopra si è accennato, possa condurre a reprimere penalmente anche comportamenti al di fuori dello sfruttamento della prostituzione minorile. Per ovviare a tali preoccupazioni ed evitare interpretazioni della norma eccessivamente estensive si suggerisce questa nuova formulazione, od altra analoga: "Chiunque (oppure: il maggiore di età che) compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni che vi consente nell'esercizio della prostituzione è punito, eccetera".

Si esprime parere favorevole, infine, sugli emendamenti che escludono la punibilità del minore degli anni diciotto, salvo che si voglia, più semplicemente configurare il reato direttamente non in capo a "chiunque" ma in capo al "maggiore di età"; *e*) si esprime parere favorevole – in coerenza con le osservazioni svolte in sede di parere sull'intero disegno di legge – relativamente agli emendamenti al comma 2 dell'articolo 2 che propongono di collocare la norma quale articolo 25-*bis* del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 137, anzichè nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 riguardante il processo penale nei confronti di minorenni.

Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 e gli emendamenti agli articoli 3 e 4 propongono diverse riformulazioni delle disposizioni che,

agli articoli 3 e 4, puniscono varie forme di sfruttamento della pornografia minorile. Si esprime l'avviso che, effettivamente, come già si è osservato in sede di parere sull'intero disegno di legge, una riformulazione che semplifichi, riducendole e raggruppandole in un unico articolo, le varie ipotesi di reato, le descriva in maniera più puntuale e gradui rispetto ad esse le previsioni di pena appare opportuna. Quanto alla individuazione delle diverse condotte punibili, la Commissione ritiene che essa appartenga alla competenza della Commissione di merito. Si segnalano altresì ed in particolare – come rientranti nella competenza della Commissione di merito – le questioni, assai delicate, dell'ambito della tutela dei minori (se vada mantenuta la soglia dei diciotto anni o se questa, come propongono alcuni emendamenti, debba essere abbassata a sedici o a quattordici), della entità delle pene (alcuni emendamenti ne propongono l'inasprimento, altri l'attenuazione), e, infine, del mantenimento o meno dell'ipotesi di reato di acquisto e detenzione di materiale pornografico concernente minori (vi sono, al riguardo, alcuni emendamenti soppressivi dell'articolo 4)».

Ricordo alla Commissione che, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 40 del Regolamento del Senato, poichè la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario su alcuni emendamenti ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, la loro eventuale approvazione da parte della Commissione comporterà la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame.

Ricordo inoltre che nella seduta del 24 marzo scorso sono stati illustrati gli emendamenti presentati al titolo ed agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2625, assunto come testo base.

L'emendamento al titolo è il seguente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale e la tratta in danno di minori».

Tit.1

GRECO

Riprendiamo l'esame e la votazione degli articoli del disegno di legge n. 2625:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-*bis* a 600-*septies*, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati:

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.

(Prevenzione degli abusi sessuali sui minori)

1. È prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

3. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

4. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui al comma 1».

1.1

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* sono inseriti gli articoli da 609-*undecies* a 609-*quindecies*, introdotti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 della presente legge».

1.2

CENTARO

Prima delle parole: «Nella sezione I» aggiungere le seguenti: «In adesione ai principi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico,

psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine».

1.3 PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI, SCOPELLITI, GRECO

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tit. 1. Infatti, il titolo del disegno di legge in esame «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù» mi sembra più appropriato perchè riassume più sinteticamente ed efficacemente il significato di questo intervento legislativo. La legislazione delle nuove fattispecie è contenuta all'interno della legge, particolarmente negli articoli 2, 3 e 5 che già nelle rubriche specificano i vari tipi di reato, cioè, rispettivamente, prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale.

Il titolo proposto dal senatore Greco mi sembra riduttivo perchè non credo che in questo modo le altre fattispecie, quali induzione e favoreggiamento alla prostituzione il compimento di atti sessuali in cambio di denaro, la produzione, lo scambio e la detenzione di materiale pornografico, possano essere assimilabili alla fattispecie dello sfruttamento. Ritengo che la proposta del senatore Greco sia riduttiva perchè limita lo sfruttamento alle tre forme di reato indicate dal titolo presentato nell'emendamento su cui esprimo - ripeto - parere contrario.

Il parere contrario investe anche l'emendamento 1.1 nel suo complesso, anche se la 5^a Commissione si è espressa negativamente relativamente ai soli commi 1 e 3. Mi sembra manchi addirittura un nesso logico tra la rubrica e il contenuto stesso dell'articolo proposto con l'emendamento; infatti, l'organismo cui fa riferimento la senatrice Scopelliti nell'ambito del comma 1 dell'emendamento 1.1 deve intervenire, in base al testo in esame, in qualunque situazione di disagio minorile; non riesco quindi a comprendere la rubrica assegnata a questo emendamento.

Voglio inoltre ricordare che il primo obiettivo del disegno di legge in esame è indicato nello stesso titolo, ed è quello di sanzionare queste nuove fattispecie di reato, punire il cliente e tutelare invece le vittime, sempre che l'induzione alla prostituzione sia da tutti considerata - come ritengo - una forma di violenza. Inoltre, la volontà comune è volta anche a prevedere forme di prevenzione e di educazione, principi che dovranno essere precisati e rafforzati successivamente, magari in sede di esame degli emendamenti all'articolo 13, quando, cioè, sarà eventualmente possibile riformularli diversamente. In ogni caso, non ritengo opportuno inserire nel disegno di legge un articolo 1 formulato così come richiede la senatrice Scopelliti con il suo emendamento.

L'emendamento 1.2 del senatore Centaro modifica l'intera impostazione del provvedimento. Non sarebbe infatti opportuno modificare il codice penale inserendo le nuove disposizioni introdotte dagli articoli della presente legge dopo l'articolo 609-*decies*. Ritengo invece più giusto inserire tali articoli dopo l'articolo 600, cioè nella sezione I del codice penale riservata ai delitti contro la personalità individuale; infatti, indurre un mi-

nore alla prostituzione non incide soltanto sulla manifestazione della sua libertà personale, come sarebbe invece se gli articoli della presente legge fossero inseriti nella sezione II – come proposto dal senatore Centaro – ma rappresenta una vera e propria privazione del suo stato di libertà nella misura in cui lo si sottopone completamente al potere altrui.

Pertanto, inserire gli articoli nella sezione I assume un forte significato volto a riaffermare e ribadire il diritto del minore all'intangibilità ed integrità della sua persona. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 1.2.

Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.3. Intatti, durante l'elaborazione del disegno di legge in esame, è stato inevitabile richiamarsi alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia che il nostro paese ha ratificato. L'emendamento 1.3 propone l'inserimento nell'articolo 1 di una premessa che intende essere un manifesto, senza che ne consegua necessariamente una reale applicazione della Convenzione. Preferirei pertanto che il riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia si traducesse nelle norme inserite nel disegno di legge che stiamo esaminando.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il mio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1 è del tutto conforme a quello espresso dalla relatrice Bonfietti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Tit.1, riferito al titolo del disegno di legge, dovrà essere votato al termine dell'esame di tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge; pertanto, deve essere accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SALVATO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.1 di cui avanzo una formale proposta di accantonamento, altrimenti sono costretta a dichiarare il mio voto di astensione. Infatti, la parte del provvedimento in esame che riguarda l'articolo 13 e gli emendamenti ad esso presentati è in qualche modo inerente alla stessa materia. Sarebbe quindi opportuno esaminare l'emendamento 1.1 nel momento in cui si esamina l'intero argomento.

Ritengo inoltre che il parere espresso dalla 5^a Commissione sia contraddittorio perchè il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, investe soltanto due commi, mentre sul resto dell'emendamento il parere espresso è stato favorevole. Ma è l'intero emendamento che prevede nuove spese, per cui la mancata copertura non dovrebbe riferirsi ad alcune sue parti. Trovo molto contraddittoria la divisione operata dalla 5^a Commissione nei confronti dei commi.

Per quanto riguarda la proposta della senatrice Scopelliti, devo dire che non nutro una riserva di principio, ma una riserva sull'efficacia. Sono convinta che, rispetto non solo al fenomeno dello sfruttamento sessuale o della violenza sui minori ma anche rispetto al disagio che spesso

hanno i minori durante il periodo della crescita, occorre pensare all'istituzione di nuove figure da collocare all'interno della scuola.

La formulazione dell'articolo aggiuntivo rimanda a un qualcosa che in realtà non esiste; nelle aziende sanitarie locali sono certamente presenti gli psicologi, tuttavia, non avendo quella competenza che si richiede, si avverte proprio il bisogno di istituire un altro tipo di figura connessa strettamente al percorso scolastico dei minori. Ribadisco il concetto che si rimanda con l'articolo a figure che non esistono nei fatti e che devono essere disciplinate normativamente.

Se fosse stata presente la senatrice Scopelliti, le avrei suggerito di riflettere maggiormente e in modo migliore sulla materia oggetto del nostro esame, dal momento che ci stiamo occupando di diritto penale e questo è un compito complicato da affrontare in questa seduta. A mio giudizio, avremmo fatto meglio fin dall'inizio ad occuparci della prevenzione e non di modifiche al codice penale e di norme per la repressione.

Ritengo che la proposta della senatrice Scopelliti è stata formulata in modo parziale e non del tutto efficace e quindi preannuncio già da ora il mio voto di astensione.

PAGANO. Sono dell'avviso che bisogna accantonare l'emendamento 1.1 e non perchè lo condivido, ma per le stesse motivazioni espresse dalla senatrice Salvato.

In merito alla questione formulata in questa sede, voglio segnalare una serie di incongruenze. Innanzitutto, per quanto riguarda i distretti scolastici, vi è l'articolo 21 della legge n. 59 che demanda a un decreto sugli organismi territoriali democratici della scuola, nel quale – già nell'ultima bozza – non sono più previsti i distretti scolastici essendo la dimensione regionale e non più distrettuale. In secondo luogo, sempre in base all'articolo 21 della legge n. 59, queste questioni vengono demandate all'autonomia della scuola, che può stipulare convenzioni non più con i distretti ma con le ASL.

Inoltre, devo dire che condivido in pieno le considerazioni espresse dalla senatrice Salvato in merito alle figure cosiddette di sistema, che vanno ripensate nell'ambito della discussione generale che si sta svolgendo sul sistema scolastico; non si possono introdurre tali figure dall'esterno perchè altrimenti ci troveremo nella stessa condizione di difficoltà – per esempio – per tutto il sostegno nella scuola. Devo poi aggiungere che la comunità scientifica si sta interrogando a tal proposito e sta trovando delle soluzioni che non possono essere quelle oggetto del nostro esame.

Credo comunque che un'esigenza esista e che occorre accantonare l'emendamento 1.1 e – lo ripeto – non perchè lo condivido – voterò contro di esso, perchè sono presenti delle incongruenze di legge che non vanno incontro a tutto quello che si sta ponendo in essere con altre leggi – ma proprio per trovare un punto di aggancio necessario per un discorso sulla prevenzione.

GRECO. Signora Presidente, per quanto riguarda il merito, devo dire che condivido in pieno l'impostazione dell'emendamento 1.1 della senatrice Scopelliti. Tuttavia, per quanto riguarda la procedura e in particolare l'opportunità di inserire il discorso preventivo per gli abusi sessuali in una materia che va invece tutta nel senso della repressione, devo dire che nutro delle grandi perplessità.

Se fosse stata presente in questa seduta la senatrice Scopelliti, anch'io le avrei chiesto l'accantonamento dell'emendamento ed un suo probabile riesame per poterlo poi trasferire in un altro disegno di legge da aggregare - mi sembra questo l'auspicio di tutti - a quello oggetto oggi del nostro esame. Pertanto, a mio giudizio occorreva preventivamente riflettere sulla possibilità di procedere nella stessa sede all'esame di due disegni di legge per considerare, da una parte, l'aspetto preventivo sul tipo di abusi che stiamo esaminando e, dall'altra, quello di intervenire sul codice penale.

La maggiore difficoltà, infatti, è proprio quella relativa all'inserimento dell'emendamento nel contesto del codice penale. Se dovessimo collocare l'aspetto preventivo nella materia prevista dall'articolo 600, saremmo al di fuori di qualsiasi intervento repressivo al quale fa riferimento tutta la sistematica del codice penale.

Pertanto, mi rendo conto che si può condividere il merito dell'emendamento 1.1; tuttavia sono forti le perplessità riguardo al fatto se sia il caso o meno di esaminarlo in questa sede.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, l'emendamento 1.1 viene accantonato.

CENTARO. Signora Presidente, continuo a sostenere l'opportunità dell'inserimento sistematico di tutto questo complesso di norme che non contesto - rilevo tuttavia la necessità di riformularne alcune - nella sezione dedicata alla violenza sessuale piuttosto che in quella relativa alla riduzione in schiavitù, che è ben altra cosa.

Oggi, con questa forzatura stiamo scompensando un ordinamento, dal momento che in futuro sarà necessario prevedere nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale anche la prostituzione dei maggiorenni e non più solo quella dei minorenni per una maggiore organicità. Non è detto che si possa parlare di vera e propria riduzione in schiavitù *tout court* in presenza di prostituzione minorile, dal momento che sono avvenuti casi di tal genere posti in essere da genitori che continuano pur sempre la loro attività ordinaria.

Il problema è che occorre distinguere il significato tecnico dell'espressione «tratta degli schiavi» da quello dell'espressione «riduzione in schiavitù», che è assolutamente diverso.

Pertanto, fermo restando l'assoluto favore nel merito, ritengo che l'inserimento sistematico più opportuno sia quello proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Centaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pianetta e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-bis. - *(Prostituzione minorile)*. - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2. All'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni può procedere d'ufficio.

3-ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti pre-

visti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella seduta del 24 marzo:

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile)».

2.1

CALLEGARO, BOSI

Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-bis del codice penale, come introdotto, con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minorile».

2.2

SALVATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 600-bis. - (Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione di un minore d'età inferiore ai sedici anni è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe un minore d'età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni. Non è punibile chi al momento del fatto è minore degli anni diciotto"».

2.3 (Nuovo testo)

GRECO

Sopprimere il 1° comma dell'articolo 600-bis del codice penale introdotto dall'articolo 2.

2.4

CENTARO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale, dopo le parole: «con la reclusione» aggiungere le seguenti: «con esclusione del patteggiamento».

2.5

CALLEGARO, BOSI

All'articolo 2, comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-bis sostituire le parole: «da sei» «con le seguenti: «fino».

All'articolo 2, comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis sostituire le parole: «da sei mesi» con la seguente: «fino».

2.6

SCOPELLITI

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire le cifre: «sei» e «dodici», rispettivamente con le altre: «quattro» e «dieci».

2.7

GRECO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».

2.8

FOLLIERI, RESCAGLIO, CARUSO Antonino

All'articolo 2, nell'articolo 660-bis del codice penale, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«La pena è aumentata sino alla metà se il minore non ha ancora compiuto gli anni 10».

2.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dell'articolo 600-bis, sopprimere il secondo capoverso.

2.10

SALVATO

Al comma 1, sostituire il secondo comma del testo proposto dall'articolo 600-bis, del codice penale con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di anni diciotto ottenendone il consenso in cambio di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La pena è ridotta di un terzo se il minore ha compiuto i sedici anni o se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2.11

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, dell'articolo 2, nell'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, sostituire dalla parola: «chiunque» fino alla parola: «milioni» con le seguenti: «chiunque compie atti o molestie sessuali, in

cambio di denaro o altra utilità economica, nei confronti di un minore, anche se consenziente, che al momento del fatto non ha ancora compiuto gli anni 16, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 10 a 100 milioni.

2.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2, dell'articolo 600-bis con il seguente:

«Aggiungere dopo il comma 1, dell'articolo 609-*quater*, il seguente comma:

"Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, pagando denaro od altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2.13

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire le parole da: «chiunque» a: «economica» con le altre: «chiunque costringe un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità».

Al comma 1, secondo capoverso, ultimo rigo, sostituire: «diciotto» con: «sedici».

2.14

SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «compresa fra i quattordici e i sedici anni» con le seguenti: «inferiore ai diciotto anni».

2.15

CALLEGARO, BOSI

Nel comma 2 dell'articolo 600-bis, del codice penale sostituire l'espressione: «in cambio di danaro o di altra utilità» con la seguente: «dando od offrendo danaro od altra utilità».

2.16

FASSONE

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis, dopo la parola: «utilità», sopprimere la parola: «economica».

2.17

GRECO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni o con» con le seguenti: «da quattro a sei anni e con».

2.18

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, dopo le parole: «da sei mesi a tre anni o» sostituire la:«o» con «e».

2.19

LA RELATRICE

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire la vocale «o», posta tra le parole: «tre anni» e «con la multa» con l'altra «e».

2.20

GRECO

Nell'articolo 2, nel secondo comma dell'articolo 600-bis, del codice penale sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena è aumentata quando il fatto è commesso in occasione dei viaggi di cui all'articolo 600-quinquies. Non è punibile l'autore del fatto minore degli anni diciotto».

2.21

FASSONE

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, è inserito il seguente:

"Articolo 25-bis: (segue il testo invariato dei commi 3-bis e 3-ter, che assumono le cifre 1 e 2)".».

2.22

FASSONE

Al comma 2 le parole dall'inizio del comma fino a: «i seguenti commi:» sono da sostituire: «All'articolo 25-bis del regio decreto legge 29 luglio 1943 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:».

2.23

MAZZUCA POGGIOLINI

All'articolo 2, comma secondo, sostituire il capoverso 3-bis, con:

«Il Tribunale per i minorenni, qualora abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione, adotta i provvedimenti utili al-

l'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore».

2.24

SCOPELLITI

Al comma 2, sostituire il testo proposto del comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 con il seguente:

«Chiunque abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione o ha compiuto atti sessuali ricevendone in cambio danaro o altra utilità è tenuto a darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni del luogo ove risiede. Il procuratore della Repubblica promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni può procedere d'ufficio».

2.25

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, sostituire le parole del testo del 3-bis dall'inizio sino alle parole: «alla procura» con le seguenti:

«3-bis. Chiunque e in qualsiasi modo abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione o vi è indotto o viene sfruttato, ne dà immediata comunicazione».

2.26

GRECO

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia» con le seguenti: «Chiunque, e in qualunque modo, abbia notizia».

2.27

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».

2.28

SALVATO

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

2.29

SALVATO

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

2.30

SCOPELLITI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, dopo le parole: «esercita la prostituzione» aggiungere le seguenti: «o vi è indotto, o viene sfruttato».

2.31

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, del 1988, sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «richiede».

2.32

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, del testo del 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «adotta» con le altre: «può adottare».

2.33

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «può procedere» con le seguenti: «procede».

2.34

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, dell'articolo 2 nel comma 3-ter, sostituire le parole: «600-bis e 600-ter» con le parole: «609-quater 2° comma e 609-undecies».

2.35

CENTARO

Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, dopo le

parole: «assistenza in Italia» aggiungere le seguenti: «da parte di parenti entro il terzo grado».

2.36 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, nel comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «e, prima di» con le seguenti: «e anche al fine di».

2.37 CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sopprimere le parole: «avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali».

2.38 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

CENTARO. Signora Presidente, in conseguenza dell'esito di alcune precedenti votazioni ritiro gli emendamenti 2.4 e 2.35.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 2.1, in quanto sono favorevole all'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Salvato, che, a mio parere, propone di sostituire la rubrica dell'articolo 2 con una formula più sintetica e corretta rispetto a quella prevista nell'emendamento 2.1: mi sembra infatti preferibile usare l'accezione del termine «sfruttamento» nel suo senso più ampio, che comprende tutte le diverse ipotesi indicate nell'articolo 600-*bis*. Nel termine «sfruttamento», infatti, rientra anche la condotta prevista nel secondo comma di tale articolo, ossia quella del cliente del minore di 16 anni che si prostituisce: il cliente, appunto, sfrutta la prostituzione del minore. Ritengo che una rubrica che comprenda tale termine, intendendolo nella sua accezione lata, sia più corretta rispetto a quella proposta con l'emendamento 2.1 che rischia, nella sua analiticità, di escludere alcune fattispecie. Ribadisco pertanto il mio parere contrario all'emendamento 2.1 e favorevole all'emendamento 2.2.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.3 (Nuovo testo), 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.9: mi farebbe infatti piacere che il tema venisse approfondito da tutti i colleghi.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.10 e 2.11; per quanto concerne quest'ultimo, ritengo in particolare che l'equilibrio raggiunto nel disegno di legge in esame fra pene ed età dei minori coinvolti sia più corretto di quello proposto con tale emendamento; per lo stesso motivo esprimo parere contrario all'emendamento 2.12.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.13, 2.14 (ritengo che la parola «costringere» non sia necessaria per configurare la violenza) e 2.15. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 2.16.

Il mio parere è contrario agli emendamenti 2.17 e 2.18, è invece favorevole agli emendamenti 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23. Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 2.24 (perchè mi sembra troppo indeterminato), 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, ritengo che il nostro scopo sia tutelare quelle che consideriamo vittime e pertanto mi sembra corretto non modificare l'età di 18 anni prevista dall'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, a maggior ragione dopo che questa Commissione ha approvato l'emendamento 1.3, proposto dal senatore Pianetta che ha introdotto nell'articolo 1 della legge un richiamo alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia che si riferisce ai minori di 18 anni. Già precedentemente all'approvazione di detto emendamento ritenevo corretto ed importante non alterare la corrispondenza fra la Convenzione ed il testo che ci accingiamo a varare, il mio parere contrario alla modifica proposta con l'emendamento 2.28 è pertanto ancora più rafforzato adesso che abbiamo introdotto nel testo un espresso richiamo alla Convenzione.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.29 e 2.30; mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.31. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.32 e contrario all'emendamento 2.33.

Il mio parere è favorevole all'emendamento 2.34 mentre invece è contrario agli emendamenti 2.36, 2.37 (perchè non capisco bene cosa aggiunga la proposta del senatore Callegaro al testo del disegno di legge) e 2.38.

CENTARO. Signora Presidente, onorevole relatrice, desidero apportare alcune modifiche all'emendamento 2.13, in ottemperanza a quanto suggerito dalla 2^a Commissione permanente, così da eliminare l'incertezza interpretativa che il parere di detta Commissione ha sottolineato.

Pertanto il nuovo testo dell'emendamento 2.13 è il seguente:

Sostituire il comma 2 dell'articolo 600-bis con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato più grave chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, corrispondendo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 10 milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni 18».

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.1 e mi dichiaro favorevole all'emendamento 2.2. Il mio parere è contrario agli emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 2.5. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento 2.6 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.32.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.36 e 2.38.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.13, in ordine al quale però suggerisco di sostituire il termine «pagando» con il termine «corrispondendo». Esprimo ancora parere favorevole sugli emendamenti 2.16 e 2.17.

Mi rimetto invece alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 2.10, 2.21, 2.22, 2.23, 2.33, 2.34 e 2.37.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, accoglie la proposta di modifica suggerita dal Sottosegretario in ordine all'emendamento 2.13?

CENTARO. Sì, signora Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 2.1 e 2.2 saranno accantonati in base allo stesso criterio che ci ha indotto ad accantonare l'emendamento Tit.1; i due emendamenti, infatti, si riferiscono alla rubrica dell'articolo e saranno pertanto posti in votazione al termine dell'esame di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

GRECO. Ritengo che, poichè è stato accantonato l'emendamento 2.1, si dovrebbe procedere anche all'accantonamento della prima parte dell'emendamento 2.3, proprio perchè si ricollega esattamente a quanto indicato nell'emendamento 2.1.

Mi permetto inoltre di ricordare alcune delle novità da me proposte che ritengo essere sostenute da una certa ragionevolezza. Mi soffermo in particolare sulla proposta di ridurre la pena prevedendo la reclusione dai 4 ai 10 anni anzichè dai 6 ai 12, così come prescritto dal testo del provvedimento in esame. Ho già giustificato in sede di illustrazione degli emendamenti il motivo che mi ha indotto a proporre tale riduzione: innanzitutto, la reclusione dai 4 ai 10 anni è, a mio avviso, già adeguata; in secondo luogo è in correlazione con la legge n. 75 del 1958, quindi una disciplina relativa alla prostituzione più in generale e non solo minorile. Inoltre, bisogna considerare che se il minore ha un'età inferiore ai 14 o ai 10 anni la pena prevista può essere anche raddoppiata; quindi, se dovessimo mantenere la previsione della reclusione dai 6 ai 12 anni, la pena potrebbe essere anche oltre i 20 anni di reclusione, una pena forse più pesante di quella prevista per l'omicidio. A mio avviso, è eccessiva.

La maggior parte degli emendamenti proposti sono rivolti nella stessa direzione ed hanno cercato di differenziare l'età della vittima; in caso di età prepuberale, cioè al di sotto dei 10 anni, le pene proposte sono severe; se l'età è compresa nella fascia tra i 10 e i 14 anni le pene sono altrettanto severe ma meno gravi rispetto al primo caso; per la fascia di età che va dai 14 ai 16 anni è prevista una pena base compresa tra i 4 e i 10 anni di reclusione.

Un'obiezione, sollevata anche dalla relatrice Bonfietti, riguarda il termine «costringe» che compare nel secondo capoverso dell'emendamento; secondo voi, sussisterebbe l'ipotesi di violenza, ma se eliminassimo questo termine ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater* che si riferisce agli atti sessuali commessi con minori.

Vorrei inoltre sottolineare che, rispetto al testo del provvedimento che prevede che la pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto, l'emendamento 2.3 prevede per questo caso la non punibilità; infatti, anche gli articoli 604 e seguenti introdotti nel codice penale con l'approvazione della legge sulla violenza sessuale prevedono che, se l'autore dell'atto sessuale ha un'età inferiore agli anni diciotto, egli non è punibile.

Dobbiamo uniformarci alle normative e non squilibrare le disposizioni previste per questo tipo di reato e quelle previste per le violenze sessuali in genere, che prevedono posizioni diverse nei casi in cui l'autore del reato sia un minore o un maggiorenne. Mi sembra che anche la senatrice Salvato abbia avanzato una proposta sulla questione della non punibilità che va proprio in questo senso.

SALVATO. La mia proposta era completamente diversa.

FASSONE. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 2.3 perchè prevedere una reclusione dai 4 ai 10 anni nei confronti di chi induce alla prostituzione un minore di età inferiore agli anni 16, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, produce il risultato anomalo di ridurre la pena già prevista dalla legge Merlin nei confronti di un minore di anni 21 (oggi: minore di anni 18). La legge Merlin prevede una pena base che va dai 2 ai 6 anni di reclusione, raddoppiata se si tratta di minore, ed in questo caso, quindi, si prevede una pena che va dai 4 ai 12 anni di reclusione. Una legge che nasce con il proposito di rafforzare la tutela penale e che, in particolare, si rivolge a minori di età ancora inferiore a quella dei minori già considerati dalla precedente normativa, non può ulteriormente abbattere la sanzione penale oggi vigente.

Per quanto riguarda il secondo capoverso dell'emendamento 2.3, mi sembra che l'osservazione del senatore Greco non sia esatta perchè l'articolo 609-*quater* punisce chi compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14, o non ha compiuto gli anni 16 quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, il tutore o altra persona cui è affidato il minore o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza; quindi si prevede una ipotesi più grave di quella pre-

vista dall'emendamento 2.3 che si riferisce invece ad un minore di età compresa fra i 14 e i 16 anni.

Quindi, mi sembra che la seconda parte dell'emendamento contenga un'improprietà perchè, se vi è una costrizione, non può non realizzare il reato di violenza sessuale e, quindi, non possiamo certamente punirla con meno di quanto prevede l'articolo 609-*quater*.

Per queste ragioni annuncio che il mio voto sarà contrario.

CALLEGARO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3 nel nuovo testo, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

CALLEGARO. A me sembrava che proprio nell'alveo di questa legge, che cerca di punire o comunque di aggravare le puzioni per chi commette reati di questa gravità, l'esclusione del patteggiamento fosse proprio un accenno. Esistono infatti delle pene per le quali si può benissimo arrivare – così come previsto – alla reclusione di tre anni. Quindi, insisto su questo emendamento.

FASSONE. In ogni caso, dovremmo inserirlo in una norma processuale.

CALLEGARO. Incide in sostanza sulla gravità della pena.

PELLICINI. Vorrei far presente che l'esclusione del patteggiamento generalizzato andrebbe ad incidere anche laddove si stabilisce la reclusione di tre anni per colui che ha rapporti con un minore di età ricompresa dai 16 ai 14 anni e la riduzione della pena per colui che non ha compiuto gli anni 18.

Poichè si tratta di un fatto di minore gravità, la norma che esclude il patteggiamento mi sembra penalizzante, calcolando che potrebbe beneficiarne sia il minore di anni 18 sia colui che comunque deve scontare una pena che va dai sei mesi ai tre anni.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Senatore Pellicini, ma questo è il comma 1.

PELLICINI. Scusate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

CENTARO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.6.

FASSONE. Vorrei fare solo presente che con questo emendamento la senatrice Scopelliti si propone semplicemente di eliminare il minimo vitale, per cui la sanzione verrebbe ad essere «reclusione fino a tre anni», posto che non si intervenga su altre parti della norma. Essendo già prevista nell'articolo l'alternativa della possibilità della multa, mi sembra non produttivo di effetti significativi l'abbattere il minimo.

Pertanto, esprimo parere contrario.

GRECO. Mi ritengo favorevole a questo emendamento della senatrice Scopelliti, al quale anzi aggiungo la mia firma.

Vorrei poi dire che l'osservazione del senatore Fassone potrebbe essere considerata valida nel momento in cui non dovessimo rigettare tutti quegli emendamenti, sui quali invece il Governo si è rimesso alla Commissione che propongono la congiunzione «e». Poichè – come mi sembra – anche la relatrice ha espresso parere favorevole, ribadisco che non può essere valida in questo senso l'osservazione del senatore Fassone dal momento che, se si trasforma l'articolo con l'espressione «e multa», sarebbe bene che i casi minimi possano essere anche rimessi alla facoltà del magistrato e quindi stabilire, al posto dei sei mesi, l'espressione «fino a tre anni». Pertanto, si potrebbe applicare in alcuni casi non gravi la pena dei due mesi, per non parlare di quindici giorni che è il minimo previsto dal codice penale.

Per queste ragioni esprimo parere favorevole.

SALVATO. Signora Presidente, intervengo affinché rimanga agli atti che – a mio giudizio – l'emendamento della senatrice Scopelliti interviene sul primo e sul secondo comma dell'articolo e in entrambi i casi interviene soltanto per eliminare il minimo della pena, lasciando invece il massimo e quindi tutto invariato. Pertanto, non lo si può considerare così stravolgente.

Annunzio quindi il mio voto di astensione.

CALLEGARO. Io sono contrario a questo emendamento perchè, sostituendo le parole: «da sei» con la parola: «fino», la pena parte da quindici giorni. È ridicolo – a mio giudizio – stabilire una pena di quindici giorni per un reato del genere. Allora facciamo meglio a non stabilire niente!

PRESIDENTE. Considerate le osservazioni svolte, reputo opportuno mettere ai voti l'emendamento 2.6 per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvata.

Propongo di accantonare la seconda parte dell'emendamento 2.6. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

GRECO. Signora Presidente, vorrei che l'emendamento 2.7 venisse considerato precluso e non ritirato perchè, avendo il Governo manifestato parere positivo si potrebbe commettere quasi una scorrettezza nei confronti del Governo stesso.

A mio giudizio comunque, l'emendamento 2.7 è precluso; in caso contrario, insisto affinché si voti.

FASSONE. E se per avventura venisse votato positivamente?

PRESIDENTE. Senatore Greco, la invito a ritirare l'emendamento 2.7 per non mettere in imbarazzo la Commissione.

GRECO. Se il Governo ritira il suo parere, io ritiro l'emendamento.

SALVATO. Signora Presidente, possiamo manifestare tutta la nostra buona volontà, però non ritengo che l'emendamento in discussione sia precluso: abbiamo votato l'emendamento 2.6 che eliminava il minimo della pena, ma la proposta in esame è diversa in quanto è volta a sostituire la previsione della pena contenuta nel testo del disegno di legge, ossia la reclusione dai sei ai dodici anni, con la reclusione dai quattro ai dieci anni.

GRECO. Ma non è stato approvato neppure l'emendamento 2.3!

SALVATO. Si trattava di un'ipotesi generale, l'emendamento 2.7 non è precluso.

PRESIDENTE. Sussiste senz'altro un problema procedurale, comunque ritengo che l'emendamento possa essere messo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 2.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9, l'ho presentato in quanto ritengo giusto aumentare le pene in modo particolare in caso di sfruttamento della prostituzione di un minore degli anni dieci. Nella scorsa legislatura,

nel corso dell'esame della legge sulla violenza sessuale, presentai un emendamento che prevedeva addirittura l'ergastolo nel caso di violenza su un minore degli anni dieci; amici giuristi mi spiegarono però che una tale norma avrebbe comportato il rischio che in caso di violenza sessuale non si sarebbe ritrovato nessun bambino in vita, perchè le pene devono essere commisurate a tutto l'ordinamento ed il nostro prevede l'ergastolo per casi più gravi come l'omicidio (come ha ricordato anche il senatore Centaro). Per tale ragione non ho riproposto un emendamento del genere, ma ho avanzato quantomeno la proposta di un aggravio di pena nel caso in cui il minore non abbia ancora compiuto gli anni dieci.

FASSONE. Signora Presidente, l'articolo 6 del testo che ci accingiamo ad approvare stabilisce alcune circostanze aggravanti; in particolare, per quanto ci riguarda, nel caso previsto dall'articolo 600-*bis* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. L'emendamento 2.9 va in parte a sovrapporsi all'articolo 6 sulle circostanze aggravanti e mentre l'aumento «sino alla metà» che esso propone può anche risolversi in un solo giorno ulteriore di reclusione, l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede un aumento molto più sostanzioso. Rassegno tali considerazioni alla Presidenza.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni del senatore Fassone, ritiro l'emendamento 2.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

SALVATO. Signora Presidente, voterò chiaramente a favore dell'emendamento 2.10 che io stessa ho presentato, nella convinzione che la fattispecie delineata nel secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 600-*bis*, ossia il reato compiuto dal cliente, se da un lato coglie un dato di indignazione morale rispetto ai rapporti sessuali con minorenni, dall'altro mi sembra molto incongrua dal punto di vista del codice penale.

Credo che ancora una volta si sia compiuta la scelta di realizzare una sorta di norma manifesto, tra l'altro di difficile applicazione, che presenta anche una contraddizione interna rispetto alla sessualità dei minori tra i quattordici ed i sedici anni ed i rapporti con i minori di anni diciotto.

Esamineremo successivamente alcuni emendamenti che, in una certa misura, tendono a migliorare il testo di questo articolo (a mio avviso scritto anche male), ciò che, però, ritengo debba essere contrastato è la filosofia che anima questo disegno di legge che avrebbe potuto avere uno scopo e una valenza molto rilevanti se fosse stato redatto in modo da potere da una parte riuscire a colpire lo sfruttamento della prostituzione minorile e dall'altra tentare di fornire risposte efficaci rispetto allo sfruttamento dei bambini.

I minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni sono però adolescenti ed entra in questione la loro sessualità e la loro libertà; certamente ognuno di noi come genitore o insegnante o membro della società civile vuole la-

vorare affinché non vi sia più prostituzione, soprattutto degli adolescenti, però si tratta di un altro terreno e non di quello delle leggi.

La volontà di comprendere nel disegno di legge in esame tali fattispecie si giustifica solo all'interno della filosofia cui ho fatto riferimento che, a mio parere, deve essere contrastata.

È vero che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia si riferisce ai minori di anni diciotto e che questa Commissione ha testè approvato – io non l'ho votato – un emendamento che all'interno di una legge introduce l'espresso richiamo ai principi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (il che rappresenta anche un modo di legiferare abbastanza contraddittorio), però credo anche che dovremmo riflettere su quanto è previsto nelle convenzioni internazionali e tentare di capire approfonditamente di cosa stiamo dibattendo.

La materia della soggettività dei minori è molto complicata e difficile da normare, ma è assolutamente sbagliato tentare di regolarla nell'ambito del diritto penale. Approvando il disegno di legge in discussione non solo penalizzeremo il cliente, ma anche in questa occasione, come avvenne a seguito della discussione sulla legge contro la violenza sessuale, affermeremo in una norma che gli adolescenti, sebbene siano titolari di diritti sono anche esseri asessuati e ciò non è vero ed è contrario alla realtà. Noi legislatori ci comportiamo come se fosse vero esclusivamente per metterci l'animo in pace.

Per tutte queste ragioni dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento 2.10 e degli altri che ritengo migliorativi del testo in esame; ribadisco che la permanenza all'interno del disegno di legge della norma contenuta nel secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 600-bis e di altre analoghe, mi fa esprimere un giudizio complessivo negativo sul provvedimento in esame. Dichiaro inoltre di prendere totalmente le distanze da un modo di legiferare che ancora una volta finisce per essere emergenziale.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Ritengo che il contributo da me offerto sia volto all'approvazione di un articolo che vuole in tutti i modi tutelare le vittime. Le vittime, a mio avviso, sono i ragazzini, i bambini dai 14 ai 16 anni che vengono indotti alla prostituzione e non è chiaro se, nell'ambito dell'induzione alla prostituzione, intendiamo punire il cliente che compie atti sessuali con un giovane dal 14 ai 16 anni o il giovane stesso che è la vittima.

Vorrei che questo principio fosse chiaro. Se così non fosse, chiederei alla senatrice Salvato di riformulare eventualmente il secondo capoverso dell'articolo 2 del testo in esame in modo tale che sia più evidente la nostra volontà di punire il cliente, cioè il soggetto che sfrutta o induce alla prostituzione un minorenne di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La filosofia che sottende questo disegno di legge è quella di colpire il produttore ed il cliente, l'offerta e la domanda. Ritengo che tale norma sia purtroppo adeguata alla triste realtà che abbiamo di fronte. Invito pertanto – ripeto – la senatrice Salvato a riformulare l'emendamento in questo senso: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ottiene pre-

stazioni sessuali da un minore di anni 16 che vi acconsente nell'esercizio della prostituzione, è punito con la reclusione...» e così via. Vorrei che fosse ancora più chiaro di quanto non possa mai apparire in questa dizione che la filosofia di questo articolo è quella di colpire il cliente e non il giovane, non la libertà sessuale del giovane di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il quale è libero di comportarsi come vuole. È importante chiarire questo principio in modo tale che non si fraintenda la nostra volontà, perchè non intendiamo punire la sessualità del giovane, così come ha ripetuto la stessa senatrice Salvato.

SALVATO. Evidentemente a quest'ora la stanchezza fa sì che si parli senza riuscire a comunicare.

Mi sembra di avere dichiarato che quella che si intende punire è la figura del cliente e non condivido l'idea di inserire nel codice penale una siffatta scelta, perchè in questo modo si compirebbe un atto ancora una volta, a mio avviso, di criminalizzazione – scusatemi se uso termini un po' forti –. Il principio dell'induzione alla prostituzione è contenuto nel comma 1 dell'articolo 600-*bis* che stabilisce che «chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è perseguito con la reclusione da 6 a 12 anni».

Ma in questo momento stiamo parlando di altro, cioè di rapporti sessuali con una persona di età inferiore ai 18 anni che non sono punibili se avvengono con un quindicenne o un sedicenne che sceglie di prostituirsi. Ovviamente, sotto il profilo morale e culturale è molto discutibile perchè credo che effettivamente non ci sia una scelta reale e che i processi di crescita vadano rispettati, ma tutto ciò non attiene al campo del codice penale. Si tratta solo di filosofie differenti che caratterizzano la mia posizione e quella dei colleghi che la pensano diversamente da me.

Vorrei comunque fosse chiaro l'oggetto della discussione. Pertanto, non intendo ritirare l'emendamento.

CALLEGARO. Condivido in parte quanto sostenuto dalla senatrice Salvato.

Ricordo che, durante le mie prime difese in materia di violazione della legge Merlin, si riteneva che intervenisse una specie di fortificazione (non voglio parlare di concorso morale) dell'intento, in questo caso del minore di 14 anni, a prostituirsi su richiesta di persone maggiorenni e munite di denaro. Mi sembra che una considerazione di questo genere sia sufficiente per sostenere che le pene previste in questo provvedimento sono assolutamente ridicole; nel secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 2 si prevede una pena detentiva che va dai sei mesi ai tre anni o addirittura la multa non inferiore ai dieci milioni; la pena pecuniaria si pone quindi come alternativa a quella detentiva e così chi possiede del denaro può fare ciò che vuole.

A prescindere dai principi di carattere generale, se la nostra intenzione è quella di punire determinati comportamenti estremamente gravi

perpetrati ai danni di minori, non riesco a capire le osservazioni della relatrice Bonfietti che ha sostenuto che se un minore di 14 anni intende prostituirsi è libero di farlo.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Non ho detto questo. Ho detto che se un minore di 14 anni vuole fare l'amore può benissimo farlo.

CALLEGARO. Queste considerazioni sono molto lontane dalla nostra cultura.

Non ha alcun significato punire il soggetto con una pena pecuniaria perchè questo tipo di pena non frena assolutamente le persone che dispongono di denaro e che vogliono spenderlo in un vizio del genere; inoltre, se un soggetto si comporta in un certo modo in Thailandia, lo stesso comportamento avrà in Italia.

Pertanto, dichiaro il mio voto del tutto contrario all'emendamento 2.10, che oltretutto ha un significato completamente diverso da quello degli emendamenti 2.15 e 2.18, presentati da me insieme al senatore Bosi.

BERNASCONI. Vorrei precisare alla senatrice Salvato che, a prescindere dal fatto che l'intenzione non è quella di impedire la sessualità tra minori o tra un minore e un maggiorenne laddove esistono rapporti affettivi, a mio avviso sussistono due fattispecie di reato: l'induzione alla prostituzione ed il rapporto sessuale concesso in cambio di una utilità economica. Mi sembra cioè di avere individuato due fattispecie diverse, una che si esplica nel rapporto continuativo avviato ad un uso permanente di un minore e l'altra che si riferisce all'atto sessuale, anche isolato, privo di alcun elemento affettivo e caratterizzato solo da un valore economico. Si riconosce quindi una seconda fattispecie meno grave dal punto di vista penale ma comunque punibile perchè investe un soggetto sicuramente più debole che viene sfruttato economicamente per uso sessuale.

Certamente, alcune fattispecie possono prestarsi a diverse interpretazioni, a volte anche lesive dell'autonomia sessuale del minore, ma dal momento che la nostra intenzione è di punire una fattispecie che va oltre i limiti di una interpretazione invasiva dell'autonomia sessuale del minore, ritengo giusto sostenere questa volontà.

GRECO. L'intervento della senatrice Bernasconi ha chiarito quello che io intendevo esprimere.

In effetti il discrimine – senatrice Salvato – tra quello che lei considera una libertà sessuale che va riconosciuta e questo tipo di ipotesi è proprio nel cambio di denaro; mi riferisco, cioè, all'atto sessuale dietro pagamento. Credo che sia proprio questo il primo passo, se non la vera e propria induzione, che potrebbe spingere un domani il minore alla prostituzione, poichè allettato dalla prospettiva di avere un guadagno.

Credo – senatrice Salvato – che le sue osservazioni debbano essere considerate soltanto nel momento in cui si è in presenza di uno scambio di atto sessuale tra minorenni. A tal proposito poi mi pongo il problema se

non valga la pena di cambiare l'ultima parte di questa previsione; come ho anticipato prima durante l'illustrazione del mio emendamento, sarei d'accordo di prevedere la non punibilità qualora l'autore del fatto sia un minore di anni 18, anche per una analogia con quanto previsto dall'articolo 609-*quater*; quest'ultimo, infatti, stabilisce la non punibilità per il minore che compie atti sessuali con un minore di anni 13, se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore ai tre anni.

Per queste ragioni, ritengo che si possa applicare la normativa della non punibilità anche al caso in cui la differenza massima di età tra colui che compie il reato - che ha 18 anni - e la vittima - che ha 14 anni - sia di quattro anni. Sotto questo aspetto accolgo le osservazioni formulate dalla senatrice Salvato e mi dichiaro già da ora favorevole agli emendamenti che propongono la non punibilità, avendo proposto ciò nell'emendamento 2.3.

CENTARO. Voglio intervenire per dire che è evidente a tutti che con questa norma si punisce il cliente. Tuttavia, devo aggiungere che l'osservazione della senatrice Salvato, pur se valida, è in contraddizione con il sistema del complesso di norme.

Se noi muoviamo dal presupposto che tutte queste norme sono introdotte per la prostituzione minorile e la riduzione in schiavitù e in presenza quindi della coartazione di volontà, è evidente che poi non possiamo mai pensare ad un consenso validamente espresso. Infatti, se fossero state inserite nella normativa riguardante la violenza sessuale, avremmo potuto pensare ad un consenso validamente espresso, anche se giuridicamente lo si considera all'età dei diciotto anni.

SALVATO. Dopo 14 anni si può essere imputati.

CENTARO. Anche in questo caso dobbiamo considerare tale discrasia.

Pertanto, anche sotto questo profilo la riformulazione della relatrice con la menzione del consenso non può trovarci favorevole.

PIERONI. Premetto subito che mi associo alle osservazioni del senatore Greco in merito alla questione della non punibilità e lo dico in questo momento per evitare di intervenire successivamente su tale questione, perchè altrimenti l'equivoco palesato dalla collega Salvato potrebbe essere reale da questo punto di vista.

Per quanto riguarda invece il rapporto fra un maggiorenne ed un minore - come nel caso che stiamo ora trattando - nutro delle perplessità di ordine generale. Per questo motivo, chiedo ai colleghi se non sia il caso, per raggiungere lo stesso risultato (a tal proposito vorrei essere chiaro e vorrei altresì che fosse raggiunto il risultato sottolineato dalla relatrice), di percorrere una strada più lineare.

Premesso che la prostituzione - a differenza dello sfruttamento della prostituzione - non costituisce reato, veniamo ad introdurre una fattispecie

nel codice penale in base alla quale si punisce il cliente di qualcosa che non esiste, nel senso cioè che trasformiamo in reato l'essere utente di un qualcosa che reato non è. Tutto questo rende abbastanza perplessi.

Chiedo ai colleghi più esperti di me se non sia possibile raggiungere lo stesso risultato considerando il cliente maggiorenne alla stregua di colui che induce alla prostituzione e sfrutta la prostituzione stessa. Dico questo per avere un minimo di linearità e di coerenza, altrimenti quelle perplessità che dobbiamo superare sono realmente obiettive. Il fatto che si possa accusare di aver commesso reato una persona perchè fa uso di un qualcosa che reato non è, continua a rendermi – lo ripeto – molto perplesso.

Pertanto sarà probabilmente meglio, per arrivare allo stesso risultato, affermare che il cliente – trattandosi di un minorenni – è colui che induce alla prostituzione e sfrutta la prostituzione.

CENTARO. Il minorenni non esiste come centro di volontà, mentre chi commette reato è colui che induce il minorenni alla prostituzione e quindi in questo caso il cliente. Questo scaturisce dalla formulazione della norma. Ripeto che è poi discutibile il punto generale.

CORLEONE *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signora Presidente, intervengo solo per richiamare l'attenzione – avendo riletto la norma su un fatto di stile.

A me sembra che, come formulato, il riferimento: «in cambio di denaro o di altra utilità economica» sia riferito chiaramente a chiunque.

CENTARO. Gli emendamenti successivi hanno lo scopo di chiarire.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Io sono disposta a porre in essere una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento, voglio ricordare il parere espresso dalla Commissione giustizia, dal momento che mi sembra estremamente opportuno in base alla discussione svolta fino a questo momento.

In estrema sintesi, la Commissione giustizia propone al posto della parola: «chiunque» che si parli del: «maggiore di età che», e già questo rilievo potrebbe eliminare il campo da molte considerazioni espresse fino a questo momento.

Pertanto, pongo per un attimo alla vostra attenzione questo rilievo della Commissione giustizia.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio giudizio occorre dire: «chi compie atti offrendo denaro» e non: «in cambio di denaro».

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ci troviamo di fronte a due cose diverse. L'intento della Commissione giustizia è quello di definire in modo migliore il reo.

FASSONE. Intervengo solo per fare un'osservazione.

Nel sistema del codice penale non esiste alcuna norma che circo-scrive il soggetto attivo escludendo il minore; esistono invece delle norme che dichiarano non punibile il minore. Quindi, come tecnica legislativa devo dire che è più conforme al sistema l'emendamento 2.21.

CAMERINI. Signora Presidente, mi asterrò nella votazione dell'e-mendamento in esame perchè a mio parere nel comma 1 dell'articolo 600-*bis* sono comprese delle situazioni chiaramente differenti per quanto concerne i rapporti personali a livello umano. Mi sembra che il caso di una persona di sessant'anni che abbia dei rapporti con una od un quattor-dicenne rappresenti una fattispecie enormemente differente dal caso di due adolescenti, ad esempio un diciassettenne ed una sedicenne, che abbiano rapporti tra loro. Nel secondo caso, infatti, vi è un rapporto estremamente più paritario e non di violenza come nel primo; per tale ragione mi astengo dal votare l'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto contrario al-l'emendamento 2.10 pur essendo convinta di quanto è stato detto nella re-lazione, ossia che una migliore specificazione del pronome «chiunque», magari nei termini giuridicamente corretti richiamati dal senatore Fassone, sarebbe stata opportuna. L'emendamento in esame, però, abolisce del tutto la figura del cliente come reo, ossia elimina una delle maggiori innova-zioni di questa normativa che punisce tutti coloro che si avvalgono di mi-nori di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni per soddisfare i pro-pri impulsi, forzando quella che può apparire una volontà, ma che dubito possa esserlo, anche considerato quanto abbiamo detto finora. Ritengo che il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 600-*bis* rappresenti uno dei punti qualificanti della normativa, per cui dichiaro il mio voto contra-rio all'emendamento in esame.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

PELLICINI. Signora Presidente, l'emendamento 2.11 modifica il te-sto in esame elevando la pena base (la reclusione da sei mesi a tre anni) comminando la reclusione da uno a tre anni ed eliminando l'alterna-tività della multa. In sostanza, quindi, l'emendamento 2.11 aggrava la pena, ritenendo evidentemente la fattispecie più grave di quanto non venga considerata nel disegno di legge in esame. L'emendamento inoltre

fa riferimento ai minori di anni diciotto e non distingue tra questi ed i minori di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni.

In generale, quindi, viene aumentata la tutela del minore e l'ultimo capoverso - non previsto nel disegno di legge - stabilisce: «La pena è ridotta di un terzo se il minore ha compiuto i sedici anni o se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

Per quanto concerne l'ultima parte non credo sia necessario discuterne, anche perchè sono stati presentati emendamenti che prevedono la non imputabilità del minore, con i quali mi dichiaro d'accordo; è invece rilevante la riduzione della pena nel caso in cui il minore coinvolto abbia compiuto gli anni sedici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13 (Nuovo testo).

CENTARO. Signora Presidente, ho prima presentato il nuovo testo dell'emendamento 2.13; sottolineo come la pena pecuniaria non sia alternativa, come nel testo originario: la sanzione detentiva e quella pecuniaria concorrono insieme a determinare la pena edittale.

CALLEGARO. Signora Presidente, l'emendamento 2.13 (Nuovo testo) è molto simile agli emendamenti 2.15 e 2.18 da me presentati, sono pertanto favorevole a questo emendamento ed anche se preferirei che venisse riferito semplicemente ai minori di età inferiore ai 18 anni, se dovesse essere approvato ritirerei i suddetti emendamenti da me presentati insieme al senatore Bosi.

GRECO. Signora Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 2.13 nel nuovo testo; ho qualche perplessità solo relativamente all'ultima parte, mentre al contrario condivido pienamente la prima parte di tale emendamento che addirittura assorbe due emendamenti da me presentati, ossia l'emendamento 2.17, che analogamente sopprimeva la parola «economica» dopo «utilità» e l'emendamento 2.20, che eliminava l'alternatività tra pena detentiva e pecuniaria rendendole congiunte.

Non concordo con l'ultima parte dell'emendamento 2.13 che prevede la riduzione della pena di un terzo se la persona che commette il fatto è minore degli anni diciotto per le ragioni che ho espresso condividendo le perplessità dichiarate dalla senatrice Salvato.

Invito pertanto il collega Centaro a modificare l'ultima parte dell'emendamento in esame prevedendo che non sia punibile il fatto commesso da persona minore degli anni diciotto. Se ciò non è possibile chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 2.13 (Nuovo testo) e mi dichiaro favorevole alla prima e contrario alla seconda.

FASSONE Signora Presidente, nel merito dell'emendamento in esame ritengo che la maggior parte delle osservazioni svolte a proposito dell'emendamento 2.10 dovrebbero quantomeno renderci cauti nella previsione della sanzione. La grande disparità delle situazioni ci consiglia, infatti, di lasciare aperta una via non di fuga, ma di attenuazione per i casi in cui la disapprovazione è minore, pur lasciando fermo il principio che con questa norma vogliamo dissuadere dalla fruizione della prostituzione di minori di particolare età.

Sottopongo al proponente un secondo spunto di natura tecnica: l'emendamento propone una multa «non inferiore a dieci milioni»; essendo i dieci milioni il tetto massimo previsto dall'articolo 24 del codice penale per la multa, si viene a configurare una pena rigida, che provocherebbe problemi di coordinamento se venisse approvata.

CENTARO. Posso anche modificarlo in questo punto.

FASSONE. Vorrei infine rivolgere un quesito alla Presidenza: l'eventuale approvazione dell'emendamento 2.13 (Nuovo testo) precluderà gli emendamenti che prevedono la non punibilità del minore?

CALLEGARO. Il testo del disegno di legge prevede una multa non inferiore a lire dieci milioni.

CENTARO. Signora Presidente, a questo punto, intendo modificare la formulazione dell'emendamento 2.13 con la previsione di una multa fino a lire dieci milioni.

CALLEGARO. A mio avviso, una multa di questa entità è troppo esigua e così facendo si va da un eccesso all'altro senza riflettere. Il testo del disegno di legge prevede una multa non inferiore a lire dieci milioni, ma la modifica proposta dal senatore Centaro è riduttiva perchè la multa potrebbe addirittura ammontare a 100.000 lire.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, intende riformulare l'emendamento 2.13 accogliendo i suggerimenti del senatore Callegaro?

CENTARO. La prima parte dell'emendamento 2.13 potrebbe essere formulata nel seguente modo: «Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, corrispondendo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni»

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.13 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole: «10 milioni».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 2.13 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, nonché la seconda parte dell'emendamento 2.6 precedentemente accantonata. Risultano invece assorbiti gli emendamenti 2.19 e 2.20.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

FASSONE. A mio avviso, sussiste un problema di coordinamento tra l'emendamento 2.22 e l'articolo 609-*decies* del codice penale che già prevede una analoga segnalazione. Pertanto, signora Presidente, propongo che l'emendamento 2.22 e, conseguentemente, l'emendamento 2.23 di eguale tenore siano accantonati per poter coordinarli con la norma già esistente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,35.

